

## STUDIO LEGALE

AVV. M. CATERINA CABIDDU  
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI

VIA BRUNELLESCHI, 48 – 09170 ORISTANO  
TEL 0783.303817 – FAX 0783.463084

caterinacabiddu@gmail.com

Pec: avvmariacaterinacabiddu@cnfpec.it

5 marzo 2024

PEC

[info@orizzontipsicologia.it](mailto:info@orizzontipsicologia.it)

[igor.graziato@pec.it](mailto:igor.graziato@pec.it)

Spettabile  
Orizzonti Psicologia  
Via Orazio Antinori 8  
10128 TORINO

Oggetto: CNCP / Orizzonti Psicologia  
attività professionale di counsellor – diffida

L'Associazione Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante, Dott. Marco Deriu mi ha conferito mandato rappresentativo e difensivo, con riferimento agli atti e condotte poste in essere da codesta Associazione, che ha intrapreso una illecita campagna denigratoria della professione di counsellor, con risvolti di grave pregiudizio per i soci dell'Associazione CNCP ed in genere per i counsellor professionisti oltre che una illecita attività lesiva della concorrenza, suscettibile di sanzione anche presso AGCM.

Mi riferisco in particolare a due iniziative pubblicate sul vostro sito [orizzontipsicologia.it](http://orizzontipsicologia.it) e sulla pagina facebook con lo stesso nome.

Sul sito si rinviene lo scritto *Le scuole di psicoterapia che formano counselor.*

Sulla pagina facebook si pubblicizza un evento on line, cui può iscriversi chiunque,

*Stop ai counselor : proteggere i pazienti tutelare gli psicologi*

*La professione del counselor tra atti tipici e abuso della professione di psicologo*

[www.justlex.it](http://www.justlex.it)

In primo luogo corre l'obbligo di renderVi edotti del fatto che in Italia ed in Europa vice il principio di libertà delle professioni intellettuali e che le riserve di legge costituiscono l'eccezione e non la regola. E' pertanto completamente errata l'equazione che propugnatate come vera al pubblico, secondo cui l'esercizio delle professioni intellettuali in generale sarebbe riservato agli iscritti ad Albi e Ordini.

Tra le tante gravissime inesattezze di cui si compone il Vostro articolato spicca poi come particolarmente inaccettabile e illecita la seguente affermazione:

La **legge n. 4/2013** sulle professioni emergenti ha l'obiettivo di regolamentare e disciplinare le nuove figure professionali che si sono sviluppate negli ultimi anni. *Tuttavia, il counselor non è stato incluso tra le professioni riconosciute da questa legge.*

La vostra ignoranza in merito al fatto che il counseling sia tra le professioni riconosciute dal MISE - e segnatamente lo è il CNCP - non è scusabile e appare volta con dolo specifico a denigrare i professionisti counselor, facendo intendere che si tratta di una professione abusiva.

Preciso anche che l'iscrizione al MISE a sua volta presuppone che il CNCP è conforme alle prescrizioni della legge 4/2013 ovvero, in particolare, regola la formazione e la deontologia degli iscritti, vigilando in merito ed assicura pertanto agli utenti alti requisiti di competenza e professionalità, come potrete agevolmente rilevare dallo Statuto e dai Regolamenti pubblicati sul proprio sito web.

Ciò premesso, emerge dal tenore del vostro articolo che ancora vi sono oscuri gli incontestabili arresti del Consiglio di Stato nn. 545 e 546 del 2019, le quali hanno chiaramente espresso la piena legittimità della professione del counselor, non trattandosi affatto di attività sanitaria né riservata ad Albi o Ordini.

Inoltre debbo segnalarVi che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, l'unica corretta individuazione degli "atti tipici" della professione di psicologo si ravvisa nella verifica in concreto di comportamenti di utilizzo dei costrutti e degli strumenti di indagine riservati allo psicologo dalla legge.

Il counseling non è una professione sanitaria e non ha "pazienti" perché interviene al fuori dell'ambito patologico.

Che poi agli psicologi servano le competenze del counselor e che debbano a loro volta formarsi come tali, è senza dubbio vero, ma si tratta all'evidenza di un profilo completamente differente.

Per quanto riguarda specificamente i contenuti denigratori relativi alle scuole di psicoterapia, ferme le iniziative che le stesse intenderanno assumere, Vi segnalo soltanto che la libertà di insegnamento è un diritto costituzionale, per cui mi pare davvero difficile che possano ritenersi lecite norme che vadano in qualsiasi modo a limitare tale libertà.

Ciò posto, con la presente, fermo il diritto al risarcimento dei danni patiti e patienti in ragione degli atti illeciti censurati, lesivi del libero esercizio dell'attività professionale e della concorrenza, formulo intimazione e diffida all'immediata cessazione degli stessi ed in ispecie alla rimozione dal sito delle pubblicazioni illecite sopra censurate.

Resta inteso che, in difetto di adempimento, il Coordinamento da me rappresentato darà corso a tutte le azioni opportune e necessarie per la piena tutela dei diritti ed interessi di cui è portatore, nei confronti dell'Associazione e di tutti i suoi membri, visto che non rinveggo il soggetto amministratore del sito e della pagina facebook.

La presente viene trasmessa via pec all'indirizzo [igor.graziato@pec.it](mailto:igor.graziato@pec.it), in quanto ricercando il codice fiscale dell'Associazione è risultato che compare sul sito dello studio del Dott. Graziato e quindi si assume che si tratti del soggetto responsabile della vostra associazione e dei contenuti del sito e della pagina facebook.

Distinti saluti.

Avv. M. Caterina Cabiddu

